

La segnalazione dell'Antitrust in vista della legge annuale per il mercato

Più concorrenza tra i legali

Su compensi e pubblicità disparità ingiustificate

DI GIOVANNA RAFFAELLA STUMPO

Più concorrenza nel settore legale. Necessario rimuovere alcune limitazioni introdotte dalla legge professionale forense (legge 247/2012) ed eliminare ingiustificate disparità di trattamento rispetto alla disciplina generale delle professioni ordinarie di cui al dpr 137/2012, segnatamente in materia di compensi e pubblicità. Con la segnalazione per la predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, resa nelle scorse settimane, l'Autorità garante della concorrenza e del Mercato, soffermandosi sui Servizi Professionali, sottolinea che «la piena efficacia delle norme che hanno recentemente liberalizzato il settore delle libere professioni risulta ancora ostacolata dalla permanenza di riferimenti normativi che, prestandosi a strumentali interpretazioni restrittive da parte dei singoli professionisti e/o degli Ordini professionali, possono vanificare, di fatto, la portata liberalizzatrice di tali interventi». Ecco tutti i nodi della legge 247/2012 posti in evidenza dall'Antitrust.

SPECIALITÀ

La disciplina speciale per l'attività forense diversa da quella vigente per le altre professioni «costituisce una significativa inversione di tendenza rispetto al processo di liberalizzazione delle professioni, intrapreso dalla legge Bersani (2006) e proseguito con successivi numerosi interventi normativi (cfr. legge n. 148/2011 e n. 27/2012 e dpr n. 137/2012)».

RISERVE (art. 2)

Stabilendo che consulenza ed assistenza legale stragiudiziale ove connesse all'attività giurisdizionale siano di competenza degli avvocati, si reintroduce «in modo surrettizio la definizione di un ambito di attività di competenza esclusiva degli avvocati, per attività che possono essere efficacemente svolte anche da altri professionisti... in grado di fornire i diversi servizi richiesti secondo standard che il mercato stesso valuta, allo stato, come accettabili. L'estensione degli ambiti di riserva in questione non sembra poter trovare la propria giustificazione nell'esigenza di soddisfare l'interesse generale ad un'adeguata tutela agli assistiti».

FORME E FORMULA SOCIETARIA (art. 4 e 5)

L'obbligo, per l'avvocato associato, del domicilio profes-

sionale presso la sede dell'associazione «limita lo sviluppo delle associazioni multidisciplinari tra professionisti che esercitano la propria attività in ambiti territoriali diversi». II) Il divieto di partecipazione a più di un'associazione costituisce restrizione ingiustificata della libertà di iniziativa economica.

Le previsioni sull'esercizio in forma societaria, nonostante il mancato esercizio della delega del Governo, rimangono «in evidente contrasto con la disciplina generale in materia di società fra professionisti, di cui legge n. 183/2011, che invece consente la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali, anche multidisciplinari, con la presenza di soci di capitale non professionisti,

nella misura massima di un terzo dei conferimenti».

PUBBLICITÀ (art. 10)

La disciplina speciale contrasta con quella prevista dall'art. 4 del dpr n.137/2012



(i.e. i) il divieto di pubblicità «comparativa» e «suggestiva» «non appare sorretto da alcun motivo di interesse generale o giustificato da specificità proprie dell'attività forense rispetto a quelle delle altre professioni intellettuali»; II) la non espressa menzione dei compensi come possibi-

le oggetto di pubblicità dell'avvocato «potrebbe essere interpretato strumentalmente dagli Ordini circondariali con l'obiettivo di precludere al professionista di pubblicizzare la componente economica della propria prestazione».

COMPENSO (art. 13)

La rimozione dell'obbligo di fornire il preventivo contrasta con l'art. 9, comma 4, dl n. 1/2012, mod. dalla legge conv. n. 27/2012. I) Il reintrodotta divieto di patto di quota lite, già peraltro abrogato dalla riforma Bersani, contrasta con il consolidato principio concorrenziale di libera pattuizione del compenso e con l'art. 13 comma 3, legge n. 247/2012. II) È opportuno evitare qualsiasi coinvolgimento degli Ordini nella determinazione del compenso richiesto dal professionista, lasciando all'A.G.

il compito di verifica, in caso di contenzioso.

Per tutte le professioni, i parametri introdotti dal dl n. 1/12 si applicano solo per la liquidazione giudiziale del compenso e vengono stabiliti con dm. La legge forense invece prevede nuovamente il ruolo del Cnf nella loro determinazione, e l'applicazione degli stessi anche fuori dai casi di liquidazione giudiziale; si che di fatto i parametri forensi sono valori di riferimento per i professionisti analoghi alle «tariffe», già abrogate dalle misure di liberalizzazione, per l'insieme delle professioni regolamentate.

INCOMPATIBILITÀ E DIVIETI (art. 18)

Costituiscono limitazioni sproporzionate le previsioni sull' incompatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o dipendente part-time /con l'assunzione di cariche sociali, sul limite di iscrizione per gli avvocati in albi professionali diversi.

—© Riproduzione riservata—

Esperti dei tribunali liquidati dal giudice

L'esperto nominato dal Tribunale per la valutazione delle azioni in caso di recesso del socio è un ausiliario del giudice e, conseguentemente, il compenso spettante deve essere liquidato dal Tribunale facendo riferimento al TU in materia di spese di giustizia (dpr 115/2002). Così ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza 8639 del 27/6/14. Due azionisti esercitavano il diritto di recesso contestando contestualmente il valore di liquidazione attribuito alle azioni facendo scattare il procedimento di cui all'ultimo comma dell'articolo 2437-ter c.c.. L'esperto nominato dal Tribunale valutava le azioni e, anziché chiedere al Tribunale la liquidazione del proprio compenso, invitava le parti interessate a pagare il proprio onorario determinato secondo le tariffe professionali. I soci provvedevano a pagare quanto richiesto e, al termine del procedimento di volontaria giurisdizione, chiedevano al Tribunale, che rigettava la domanda, di condannare la società alla refusione delle somme pagate al perito. La società citava in giudizio i due azionisti lamentando la manifesta erroneità e iniquità della determinazione dell'esperto ed i convenuti, in riconvenzione, chiedevano la condanna di controparte a ripetere gli importi corrisposti all'esperto. I giudici meneghini della sezione specializzata in materia d'impresa, rigettata la domanda attorea hanno respinto anche quella dei convenuti precisando che nel procedimento di volontaria giurisdizione di cui all'articolo 2437-ter il ruolo del Tribunale non si esaurisce con la mera nomina dell'esperto ma con il successivo provvedimento sulle spese. La liquidazione del compenso dell'esperto spetta al Tribunale che (su istanza dell'interessato) lo determina a mente degli articoli 52 e 53 del dpr 115/2002 in quanto è chiamato a distribuire l'onere delle spese in base al principio della soccombenza, soccombenza che rileverà avvalendosi del risultato della perizia di stima dell'esperto che fa propria. Per il Tribunale non vi è dubbio che il compenso dell'esperto ex articolo 2437-ter «ausiliario del giudice» deve essere liquidato dal Tribunale secondo le tariffe del T.u. in materia di spese di giustizia e quindi non merita accoglimento la domanda dei convenuti (qualificata lite temeraria) di essere refusi di quanto corrisposto all'esperto sulla base delle tariffe professionali e non quantificato dal Tribunale nella procedura di volontaria giurisdizione.

Enzo Sollini

Immobili e divorzio, atti validi verso terzi

Accordi negoziali e divorzio congiunto: è valida tra le parti e nei confronti dei terzi la clausola di trasferimento di un immobile contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto. Lo hanno affermato i giudici della I Sezione civile della Cassazione nella sentenza 18066/2014. A parere del collegio giudicante, in ciò richiamandosi ad alcuni precedenti giurisprudenziali (tra i primi si veda Cass. n. 12110/1992; mentre di recente Cass. n. 2263/2014) «la clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto o, magari, come nella specie, sulla base di conclusioni uniformi, è valida tra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta l'esigenza della forma scritta». Nei verbali di separazione consensuale o in quella della sentenza di divorzio congiunto - spiega all'uopo - sono piuttosto frequenti le clausole contenenti promesse di trasferimenti ovvero trasferimenti effettivi di proprietà (o altri diritti reali) su beni mobili e/o immobili da un coniuge all'altro, le cui modalità, intenti, contenuti «possono essere i più diversi»: lo schema negoziale applicabile potrebbe essere quello del contratto a favore di terzo e/o con obbligazioni del solo proponente, previsto quest'ultimo all'art. 1333 c.c. «Si tratterebbe, in sostanza, di fattispecie analoga a quella di vendita di cosa altrui, ai sensi dell'art. 1478 c.c. e segg.: l'obbligato dovrà acquistare l'immobile e trasferirlo al beneficiario; in caso di inottemperanza, egli sarà tenuto al risarcimento del danno».

Così argomentando, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso di un genitore, il quale lamentava, nei sei motivi di censura, violazione degli artt. 1173, 1174, 1321, 1325 e 1987 c.c. «per nullità della clausola relativa al trasferimento della abitazione al figlio», essendo l'impegno assunto «giuridicamente irrilevante», e dell'art. 1478 c.c. stante la necessità di una apposita delibera assembleare della società proprietaria dell'immobile per autorizzarne la vendita. Di avviso contrario sono stati gli ermelini, i quali invece hanno condannato il ricorrente.

Adelaide Caravaglios



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/docio7